

Finanziamento – offerta promozionale – responsabilità precontrattuale – insussistenza – risarcimento del danno – infondatezza

FATTO

Con ricorso presentato in data 3 gennaio 2017, il ricorrente agiva nei confronti dell'intermediario, lamentando che il ritardo, imputabile a quest'ultimo, nella stipula di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa gli aveva impedito di aderire all'offerta promozionale della resistente, che gli avrebbe consentito il risparmio delle spese notarili, pari a euro 2.000,00, e chiedendo il risarcimento del danno per il medesimo importo.

L'intermediario deduceva che l'offerta promozionale prevedeva che la richiesta di mutuo venisse presentata entro il 31 marzo 2016 e il contratto stipulato entro il 31 luglio successivo; che, pur essendo stata sottoscritta la richiesta in data 30 marzo 2016, nel corso dell'istruttoria era emerso che il bene oggetto di compravendita faceva parte di un fondo patrimoniale e che, data la presenza di figli minori, era stato necessario richiedere al ricorrente che ottenesse l'autorizzazione del Tribunale alla vendita, sicché la stipula del contratto era avvenuta soltanto il 26 agosto 2016, a termine scaduto.

La resistente deduceva altresì che il foglio informativo del mutuo richiesto indicava una durata massima dell'istruttoria in 180 giorni, e che quella durata era stata rispettata.

Sulla questione della necessità dell'autorizzazione, vi è in atti la pronuncia del Tribunale, depositata il 3 agosto 2016, che ha ritenuto "non sussistere le condizioni postulate dall'art. 169 c.c. per la richiesta autorizzazione giudiziale", stante la presenza nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale di una clausola che prevedeva la libera alienabilità dei beni con il solo consenso dei coniugi anche in presenza di figli minori, e ha perciò pronunciato il "non luogo a provvedere". Non vi è prova in atti che il ricorrente, nella fase istruttoria del prestito, abbia consegnato copia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale all'intermediario.

DIRITTO

Il ricorso porta all'attenzione del Collegio la questione della ritenuta violazione dei principi di diligenza, trasparenza e correttezza dell'intermediario nei rapporti con la clientela.

In particolare, si contesta alla resistente di non aver compiutamente informato il cliente delle condizioni dell'iniziativa promozionale dell'intermediario, e di essere stata negligente nella conduzione dell'istruttoria, chiedendo, inter alia, l'adempimento di oneri istruttori che si dovevano ritenere non necessari.

Sul punto, sebbene si possa astrattamente ragionare di un comportamento non corretto da parte dell'intermediario nel presentare un'offerta promozionale quando tra la data della sottoscrizione della richiesta di mutuo ("entro il 31 marzo 2016") e la data prevista per la stipula del contratto ("entro il 31 luglio 2016") non vi sono i 180 giorni contrattualmente previsti, sia pure come termine massimo, per lo svolgimento dell'istruttoria, è altrettanto vero che il cliente ha consapevolmente sottoscritto l'offerta al penultimo giorno, accettando perciò il rischio che l'istruttoria si concludesse in una data successiva allo scadere della promozione.

Sotto altro profilo, mentre vi è in atti la prova del fatto che l'offerta contenesse tutti gli elementi informativi necessari, non è stata viceversa data la prova del pagamento della somma di cui si chiede la restituzione.

Né può essere imputato alla resistente di aver perso tempo nel chiedere l'autorizzazione giudiziale, nonostante il Tribunale l'avesse poi ritenuta inutile, dato che la non necessità dell'autorizzazione – questione, questa, peraltro oggetto di interpretazione (la pronuncia fa riferimento all'opinione espressa dalla "maggioritaria dottrina" e ad una "consolidata giurisprudenza") - nasce da una previsione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale che l'intermediario non aveva.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.